

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 3 gennaio 2018



CNI

Italia Oggi	03/01/18	P. 35	Ingegneri, sisma bonus utile per la prevenzione	Michele Damiani	1
--------------------	----------	-------	---	-----------------	---

EQUO COMPENSO

Sole 24 Ore	03/01/18	P. 14	Clausole vessatorie sempre annullabili	Giuliano Fonderico	2
Sole 24 Ore	03/01/18	P. 14	Parametri anche per le gare d'appalto Il problema-ribassi		4

CODICE APPALTI

Sole 24 Ore	03/01/18	P. 3	La Pa In fuga dalle riforme paralizza la crescita	Giorgio Santini	5
Sole 24 Ore	03/01/18	P. 3	Imprese all'attacco: il codice appalti finisce sotto accusa	Giuseppe Latour	6

MERCATO DEL LAVORO

Corriere Della Sera	03/01/18	P. 31	Una volta su cinque le aziende non trovano i profili giusti Cercansi informatici e ingegneri		8
----------------------------	----------	-------	--	--	---

FORMAZIONE COMMERCIALISTI

Italia Oggi	03/01/18	P. 35	L'alta formazione è cumulabile	Gabriele Ventura	9
--------------------	----------	-------	--------------------------------	------------------	---

Ingegneri, sisma bonus utile per la prevenzione

Il sisma bonus è un'agevolazione che presenta molti aspetti positivi, mentre la sua diffusione presenta alcune criticità. Tra queste, vi è il basso livello di informazione sulla misura e, in generale, sulla necessità di agire preventivamente contro il rischio sismico. Questi alcuni dei rilievi espressi dal Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni) in merito all'agevolazione introdotta dalla legge di Bilancio. «Il sisma bonus è molto importante per almeno tre motivi», afferma Armando Zambrano, presidente del Cni. «Intanto la portata strategica dello strumento, finalizzato a promuovere una maggiore cultura della gestione del rischio, per agire in via preventiva piuttosto che dopo un evento sismico. Il secondo aspetto concerne il potenziale raggio di intervento della misura, che può agevolare interventi su quasi tutto il territorio nazionale. Infine, la modalità con cui viene attivata la procedura per l'ottenimento delle agevolazioni, che passa per una certificazione di esclusiva competenza di personale tecnico». L'aspetto critico riguarda soprattutto, come detto, il basso livello di informazione sul tema della prevenzione sismica e, nello specifico, sulla nuova agevolazione. Secondo quanto emerso da una ricerca del centro studi Cni, effettuata su un campione di 4 mila ingegneri, il 54% degli intervistati dichiara di aver sentito parlare del bonus ma di non conoscerlo nel dettaglio, mentre quasi il 12% ha ammesso di non conoscerlo affatto. La scarsa cultura della prevenzione rappresenta un altro elemento ostativo ad una rapida diffusione della misura. Su questo aspetto, le principali criticità individuate dal sondaggio sono quattro: la scarsa consapevolezza dei proprietari di immobili della necessità di interventi di mitigazione del rischio; i lavori per la mitigazione ritenuti troppo invasivi; l'impossibilità, per gli incapienti, di ricorrere al sisma bonus; la scarsa conoscenza della misura da parte dei proprietari. L'agevolazione consiste in una detrazione fiscale finalizzata ad incentivare le spese per interventi strutturali; in particolare lo sgravio riguarda interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli immobili. Possono usufruire della detrazione le abitazioni (prima e seconda casa), gli immobili ad uso commerciale e attività produttive e le parti comuni dei condomini situati nelle zone sismiche 1,2 e 3. Per le spese sostenute tra il primo gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 spetta una detrazione del 50%.

Michele Damiani



Guida alla manovra

LE MISURE PER I PROFESSIONISTI

Si torna alle tariffe minime

Il compenso per la prestazione professionale dovrà essere «conforme» alle tabelle ministeriali

Clausole vessatorie sempre annullabili

Cancellata la norma che prevedeva il termine di 24 mesi per agire in giudizio

PAGINA A CURA DI
Giuliano Fonderico

La legge di Bilancio 2018 è intervenuta anche sull'equo compenso, introdotto dal collegato fiscale che era uscito in «Gazzetta» poche settimane prima. La legge 205/2017, per lo più, ha irrigidito la disciplina, con modifiche mirate sulla quantificazione dei compensi, sulla possibilità di negoziare clausole vessatorie e sul regime dell'azione di nullità delle clausole contrarie alla legge. Ma vediamo il quadro d'insieme che ne è venuto fuori.

I rapporti disciplinati

Le norme riguardano i rapporti tra, da un lato, banche, assicurazioni e in generale le grandi imprese e, dall'altro lato, i professionisti, iscritti o meno a Ordini professionali. L'obiettivo principale sono gli affidamenti di servizi professionali standardizzati e ripetitivi, come il recupero dei crediti, per i quali spesso la concorrenza sui prezzi diviene molto agguerrita. Le norme entrano in gioco quando i servizi sono regolati da convenzioni predisposte unilateralmente dai clienti, con la presunzione legale che siano tali salvo prova contraria.

La doppia tutela

Le tutele per i professionisti sono due: il diritto all'equo compenso e il divieto di clausole vessatorie. Non sono propriamente una novità perché, in parte, si sovrappongono a quelle della legge 81/2017 sulle «clausole abusive» e sugli abusi di dipendenza economica nei confronti dei lavoratori autonomi.

Come regola generale, l'equo compenso va stabilito in relazione alla quantità e qualità della prestazione, al tipo di servizio da svolgere. In pratica, quello che peserà di

più è il rinvio ai decreti ministeriali con i parametri per i compensi professionali. La legge forense ne prevede uno specifico per gli avvocati, per le altre professioni regolamentate si farà riferimento ai parametri per la determinazione giudiziale dei compensi. Quella legge di Bilancio ha introdotto una modifica importante, precisando che l'equo compenso deve essere «conforme» a questi parametri, mentre in precedenza era sufficiente che ne «tenesse conto». Per i rapporti disciplinati dalla legge, equivale a un ritorno alle tariffe minime.

Le clausole vessatorie

Il divieto di clausole vessatorie è costruito sulla falsariga del

IL CHIARIMENTO

Non si salvano le condizioni pattuite tra le parti che contengono misure di sfavore per il professionista

Codice del consumo. C'è anche qui un criterio generale, per il quale sono vessatorie le clausole che generano un «significativo squilibrio» contrattuale a carico del professionista.

La norma elenca poi alcuni casi tipici di clausole vietate. Ad esempio, le convenzioni non possono riservare al cliente il potere di modificare unilateralmente il contratto, né prevedere prestazioni gratuite a carico del professionista. Il testo originario della norma consentiva di salvare alcuni tipi di clausole vessatorie se era dimostrato che fossero il frutto di una trattativa. La legge di Bilancio ha eliminato questa possibilità, per cui clausole del genere potrebbe essere applicate solo

quando la convenzione nel suo insieme sia stata negoziata.

L'azione di nullità

La legge considera nulle le clausole che riconoscono compensi non equi o che hanno carattere vessatorio. La nullità è del genere cosiddetto di protezione, va soltanto a vantaggio del professionista e non si estende al resto del contratto. Il professionista potrà così chiedere in giudizio che il compenso sia rideterminato o che le clausole vessatorie non siano applicate.

Nel testo iniziale, la norma prevedeva per l'azione di nullità un termine di decadenza di 24 mesi. Questa limitazione, che era singolare rispetto alla ordinaria imprescrittibilità della nullità, è venuta meno con la legge di Bilancio. Possono sempre prescrivere, però, le altre azioni che derivano dalla nullità. Le azioni per ottenere i compensi professionali e i rimborsi spese, ad esempio, si prescrivono in tre anni.

Le pubbliche amministrazioni

Sullo sfondo di tutto c'è il settore pubblico. Anche le pubbliche amministrazioni devono garantire il principio dell'equo compenso, per gli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della legge. L'impatto è ancora tutto da appurare.

Qualche preoccupazione deve essere però sorta da subito, perché la legge di bilancio ha stabilito un regime speciale per gli agenti della riscossione, i cui aggi pesano in definitiva sulle entrate fiscali. Per loro la normativa non si applica, occorre solo che garantiscano compensi «adeguati» all'importanza dell'opera da prestare, tenendo anche conto della sua eventuale ripetitività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I passaggi chiave della doppia tutela

1

EQUO COMPENSO

Il compenso determinato dalle convenzioni tra professionisti e clienti forti (banche, assicurazioni, grandi imprese, pubbliche amministrazioni) deve risultare proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto dal professionista e deve essere conforme ai parametri indicati dal regolamento del ministero della Giustizia per le professioni legali

che viene aggiornato ogni due anni e dai decreti dei ministeri vigilanti per le altre professioni. Le nuove norme, in via generale, si applicano anche ai contratti in corso tra professionisti e imprese private; mentre nei rapporti con le pubbliche amministrazioni solo per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore delle nuove norme

2

CLAUSOLE VESSATORIE

Sono da considerare vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista. Sono ad esempio vessatorie le clausole che:

- riservano al cliente la facoltà di modificare unilateralmente le

condizioni del contratto con il professionista

- attribuiscono al cliente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito
- prevedono termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura del professionista

3

TRATTATIVA SULLE CLAUSOLE

La versione originaria delle norme sull'equo compenso consentiva di «salvare» alcune clausole vessatorie. In particolare quelle che fossero state oggetto di una trattativa tra le parti e non fossero state invece imposte unilateralmente dal contraente «forte». La legge di Bilancio, invece, ha modificato tale

previsione restringendo di fatto la possibilità che su clausole siffatte, nel caso in cui fosse stato possibile dimostrare una trattativa specifica, non si potesse agire in giudizio per la nullità. Ora dunque ogni clausola ritenuta vessatoria, sia pure oggetto di trattativa, a norma di legge è da considerarsi annullabile

4

RICORSO AL GIUDICE

La versione originaria delle norme sull'equo compenso prevedeva un termine di decadenza di 24 mesi dalla stipula della convenzione tra professionisti e clienti forti per tutelarsi davanti al giudice in caso di clausole vessatorie o di violazione del diritto all'equo compenso. La legge di Bilancio (legge 205/2017) ha invece

cancellato tale limite temporale. Di conseguenza si applicano le regole ordinarie che prevedono l'imprescrittibilità delle nullità contrattuali, mentre si prescrivono le altre azioni che derivano dalla nullità: ad esempio, l'azione per ottenere compensi professionali si prescrive in tre anni

L'impatto. Il nodo dei rapporti con il settore pubblico

Parametri anche per le gare d'appalto Il problema-ribassi

■ Le norme sull'equo compenso al banco di prova dell'applicazione. È probabile che le grandi imprese ne terranno subito conto e adegueranno le loro convenzioni, un po' com'è avvenuto quando sono state introdotte le norme sui contratti con i consumatori. Le vicende iniziali della legge - con i suoi punti di equilibrio e l'estensione a tutti i professionisti - non hanno però contribuito alla linearità del testo. Anche i ritocchi apportati con la legge di Bilancio mostrano qualche incertezza nella redazione.

Anzitutto, a chi si applicano le norme? Dal lato dei clienti l'elencazione è chiara: banche, assicurazioni e in generale le grandi imprese. Qualche problema potrà nascere dall'esclusione degli agenti della riscossione, disposta con la legge di Bilancio. Sono comprensibili le preoccupazioni di finanza pubblica che la giustificano. Non sarà però facile trovare un motivo spendibile per spiegare la diversità di trattamento. Dal lato dei professionisti, la situazione è stata da subito incerta. Di sicuro le tutele valgono per gli avvocati, per le attività di difesa in giudizio e per la consulenza commessa all'attività giudiziale. Dall'altro lato, le tutele sono estese «per quanto compatibile» ai «professionisti» considerati dalla legge 81/2017, il Jobs act del lavoro autonomo. In realtà, questa legge rinvia a sua volta al lavoro autonomo del Codice civile, nozione molto ampia che non ha necessariamente contenuto intellettuale. Rimane così il dubbio se il rinvio includa tutti i prestatori d'opera - nel caso, anche quelli che applicano contratti «tipici» (come i mediatori) - o solo quelli intellettuali, iscritti o meno in ordini e collegi.

Il livello dell'equo compenso sarà un altro problema. Per gli avvocati e le professioni rego-

lamentate già incluse nei decreti ministeriali sui parametri giudiziali, non vi saranno difficoltà particolari. Per tutte le altre professioni autonome, che potrebbero anche non essere «intellettuali», parametri del genere mancano ed è inverosimile che siano adottati. Si dovrà ricorrere a criteri residuali e meno dettagliati. La legge di Bilancio ha per certi versi accentuato queste difficoltà, prescrivendo che l'equo compenso sia «conforme» a parametri che potrebbero non esistere affatto. Insomma, la riforma è stata estesa a tutte le professioni ma sempre con l'occhio rivolto a quelle ordinistiche.

I rapporti con la Pa, che il legislatore ha pensato di isolare con un regime di favore, potrebbero essere quelli più problematici. Le pubbliche amministrazioni applicano l'equo compenso solo ai nuovi affidamenti e in termini di principio. Di regola, tuttavia, gli affidamenti di servizi professionali avvengono con una gara di ribassi su una base d'asta, che finirà per essere condizionata dall'equo compenso. Con le modifiche della legge di Bilancio questo vincolo si è fatto più stringente, perché l'equo compenso ora deve essere «conforme» ai parametri ministeriali. I primi riflessi non si sono fatti attendere. In un parere reso poco prima di Natale - sulle linee guida Anac sui servizi di progettazione - il Consiglio di Stato ha rammentato che la determinazione della base di gara va coordinata con il principio dell'equo compenso del Dl 148/2017. L'idea che la riforma fosse a costo zero per l'amministrazione, espressa con la formula rituale sull'invarianza della spesa pubblica, potrebbe rivelarsi ottimistica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'ANALISI

Giorgio
Santilli

La Pa in fuga dalle riforme paralizza la crescita

La campagna elettorale è cominciata male, con la corsa dei partiti a chi la spara più grossa senza tenere conto di vincoli, risorse disponibili, reali priorità dell'economia. E con le liti sul passato remoto. Promesse faraoniche e rimpianti adatti al tempo dei sogni che fu, non al tempo degli impegni difficili che ci troveremo davanti dopo il 4 marzo. Intanto le imprese e i cittadini italiani combattono ogni giorno la battaglia dei problemi concreti, che devono risolvere per non chiudere i battenti o più semplicemente per onorare gli impegni assunti. Sono problemi non di rado generati da un apparato normativo ipertrofico e da una pubblica amministrazione inefficiente. Una Pa che spesso, anche a dispetto delle riforme varate, resta la vera palla al piede del Paese.

Facciamo in queste pagine tre esempi di difficoltà che le imprese si trovano a vivere quotidianamente in questa epoca: il nuovo codice degli appalti con la sua attuazione lunga e contorta, i tempi lunghi della giustizia civile, una macchina fiscale che promette semplificazioni e un po' più di equità ma stenta a tenere il passo necessario per metterle in pratica.

Sono tre esempi su cui sarebbe utile sentire impegni concreti da parte delle forze politiche ma che per il momento non hanno voce in campagna elettorale.

Servirebbe un'analisi imparziale (e magari condivisa) per affrontare questi problemi e trovare la soluzione giusta. Prendiamo il codice appalti: varato nell'aprile 2016, attuato parzialmente nel suo primo anno di vita rispetto a una mole di adempimenti mostruosa

con 40 provvedimenti e senza un periodo transitorio adeguato (come Il Sole 24 Ore denunciò prima ancora del varo), poi rivisto con 300 correzioni legislative nell'aprile 2017, ora si trova nell'assurda situazione di dover rivedere quella parte di attuazione già fatta e completare quella che manca.

In questa giostra attuativa, la pubblica amministrazione ha scelto la paralisi, incapace di risolvere i suoi problemi atavici (progettazione carente, stazioni appaltanti frammentate e di bassa qualità, dirigenti che evitano di assumersi responsabilità) mentre le imprese pagano il prezzo più alto del blocco. Chi può fuggire dal codice degli appalti fugge: è il caso dell'Anas che, grazie alla fusione con Fs, potrà godere delle norme più favorevoli dei settori speciali. Chi, nella Pa, non può fuggire, cerca il modo di difendere lo status quo, frenando l'innovazione. Le linee guida dell'Anac, espressione di un potere regolatorio innovativo creato per sostenere la riforma e il rinnovamento della Pa, sono state vissute dagli uffici pubblici come diktat invadente o come alibi per non fare (sommerso l'Autorità non di rado con richieste di pareri anche su aspetti assolutamente pacifici).

Non è un caso, quindi, che la riforma non sia neanche decollata sugli aspetti più qualificanti, come il rating delle Pa che avrebbe dovuto scremare gli uffici legittimati a gestire un appalto, riducendo il numero delle 30 mila stazioni appaltanti e spostando il carico di competenze e di poteri su uffici tecnici più efficienti e centrali di committenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La lunga e travagliata attuazione

A 20 mesi dal sì alle regole sui contratti pubblici, non sono ancora arrivati alla Gazzetta Ufficiale 22 provvedimenti attuativi sui 36 previsti

Il diritto fallimentare

Potrebbe essere ripescato il decreto legislativo di 360 articoli che riscrive i principali cardini della disciplina della crisi d'impresa

Imprese all'attacco: il codice appalti finisce sotto accusa

Al di là delle facili promesse elettorali emergono temi concreti che bloccano il Paese

Giuseppe Latour

Completare l'attuazione della riforma entro aprile prossimo, quando il Codice appalti spegnerà la sua seconda candelina, sarà materialmente impossibile: su 36 provvedimenti attribuiti dalla legge (Dlgs 50/2016) al ministero delle Infrastrutture e all'Anac, sono 22 quelli che non hanno ancora visto la Gazzetta ufficiale. Frenando così una riforma che, finora, è andata sempre avanti tra rallentamenti e accelerazioni, con le imprese che nei mesi hanno pagato il prezzo più duro e hanno denunciato, a più riprese, fasi di vero blocco del mercato. Non a caso proprio dal fronte delle imprese il Codice appalti viene considerato oggi una delle principali criticità.

Molti dei provvedimenti mancanti, al di là della nuda contabilità, hanno un peso specifico parecchio rilevante. Come il Dpcm che avrebbe dovuto fissare i palletti per la qualificazione delle stazioni appaltanti, riducendone il numero, perché non tutte sono in grado di gestire procedure di gara complesse. Un modo per risolvere uno dei problemi storici del nostro sistema: l'eccesso di centri di costo della pubblica am-

ministrazione (32 mila escluse le scuole, secondo le stime più accreditate). Quel decreto, come molti altri, è rimasto un auspicio, con un'attuazione parziale che lascia, di fatto, aperto per il prossimo Governo il tema della riforma degli appalti.

Tornando alla contabilità, l'Autorità di Raffaele Cantone ha portato a casa otto linee guida e un bando tipo, mandando a regime quasi tutte le riforme più rilevanti. Con la grande eccezione del rating di impresa, il nuovo meccanismo di valutazione del curriculum degli operatori in sede di gara. Si tratta di un altro pilastro del Codice rimasto sulla carta. La prima formulazione della legge ipotizzava uno strumento obbligatorio: un assetto che rischiava di limitare la concorrenza. Il correttivo di aprile 2017 ha ripiegato su un rating volontario, accogliendo le richieste dell'Anac. E l'Autorità, adesso, sta lavorando sull'attuazione.

Quanto alle altre linee guida dell'Anticorruzione, bisogna sottolineare che proprio l'approvazione di un correttivo al Codice assai robusto (131 articoli) ha rallentato i lavori, rendendo necessario un tagliando, oggi quasi

completato, per diversi proutuarigà licenziati. Stanno per essere concluse le revisioni della linea guida sui servizi di ingegneria e di quella sugli appalti sotto soglia.

Il Mit, invece, ha chiuso sei decreti e sconta soprattutto due mancanze: oltre alla norma sulla qualificazione delle Pa (in condominio con Palazzo Chigi e MeF), manca la riforma delle commissioni di gara. Per spezzare ogni collegamento ambiguo tra dipendenti pubblici e imprese, il Codice aveva immaginato un nuovo elenco, gestito dall'Anticorruzione, di commissari esterni alle Pa. Il ministero, però, dovrebbe fissare in un decreto (da approvare) le tariffe per l'iscrizione all'albo. Un passaggio minimo ma fondamentale.

Per il resto, l'ultimo frutto del lavoro degli uffici del ministero delle Infrastrutture è, in ordine di tempo, il decreto sugli appalti digitali, in grado di garantire risparmi in fase di esecuzione delle opere. A breve potrebbe seguirlo il decreto sul dibattito pubblico: contiene la nuova procedura che consentirà ai territori di pronunciarsi sulle opere strategiche prima della fase di cantiere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Settore in sofferenza. Il mercato dei lavori pubblici vale 24 miliardi rispetto ai 30 del 2008

Lo stato dell'arte



CODICE APPALTI

La riforma degli appalti è stata licenziata dal Governo il 18 aprile del 2016, con il Dlgs 50/2016, in attuazione delle nuove direttive europee in materia. Dopo appena un anno, però, è stata oggetto di un decreto correttivo molto robusto: 131 articoli per emendarne 220. Tra le novità più rilevanti del Codice, il ruolo di perno del mercato attribuito all'Anac, il nuovo sistema di qualificazione delle Pa, pensato per ridurre le stazioni appaltanti, e il rating di impresa, creato per valutare il curriculum degli operatori

ARTICOLI DEL DECRETO

220



L'ATTUAZIONE

Per completare l'assetto del Codice appalti, il Governo ha messo in preventivo un ampio pacchetto di provvedimenti attuativi: sono 36 solo quelli attribuiti all'Anac e al ministero delle Infrastrutture. Molti di questi (22, per la precisione), a quasi due anni dall'entrata in vigore del decreto, non hanno però ancora visto la luce. Restano sulla carta, tra gli altri, proprio il decreto che avrebbe dovuto ridurre il numero di stazioni appaltanti e la linea guida necessaria a completare il sistema del rating di impresa

PROVVEDIMENTI AL PALO

22



IL MERCATO DEI LAVORI

La revisione del sistema di regole degli appalti si è innestata su un mercato in grande sofferenza. Stando ai più recenti dati del Cresme, attualmente il settore dei lavori pubblici vale circa 24 miliardi di euro: pesano tanto i 18 mila bandi pubblicati ogni anno nel nostro paese. Un dato molto basso (circa 6 miliardi in meno) rispetto al 2008, quando il settore valeva poco più di 30 miliardi di euro. In questi anni, peraltro, le oscillazioni sono state ripetute e non si è mai consolidata una ripresa piena, in attesa di quello che accadrà nel 2018

LA FLESSIONE DAL 2008

-6 miliardi



ANAS

Anas, svuotando i cassetti a fine anno, ha appena pubblicato 51 bandi, soprattutto di lavori, per oltre 150 lotti e un importo superiore a un miliardo di euro. La società delle strade chiude così il 2017 con un valore complessivo di gare lanciate pari a circa 2,5 miliardi di euro. La parte più rilevante di questo pacchetto di gare riguarda la manutenzione. Si tratta di accordi quadro per interventi sull'intera rete viaria: saranno realizzati materialmente nei prossimi tre anni


LE GARE 2017

2,5 miliardi

Domanda e offerta

Una volta su cinque le aziende non trovano i profili giusti Cercansi informatici e ingegneri

Nonostante l'aumento degli occupati, la disoccupazione resta su livelli molto alti. I disoccupati sono infatti 2,9 milioni (ottobre 2017), cioè l'11,1% delle forze lavoro. Per aver un termine di paragone, nel 2007, cioè prima della crisi economica mondiale, il tasso di disoccupazione in Italia fu del 6,1%, pari a un milione e 480mila persone in



cerca di lavoro, cioè la metà di quante sono ora. Abbiamo poi visto che ci sono altri 3,2 milioni di persone che, anche se non stanno cercando attivamente un posto, sarebbero disposte a lavorare. Eppure, segnala l'ultima indagine condotta da Unioncamere e Anpal con il sistema informativo Excelsior, il divario tra domanda e offerta di lavoro aumenta: quando un'impresa cerca un determinato profilo, una volta su cinque fatica a trovarlo. E succede ben due volte su cinque quando il profilo richiesto riguarda i settori dei servizi informatici e della meccanica. Ai primi posti tra i 10 profili più difficili da trovare tra i giovani under 30, specialisti informatici, progettisti e ingegneri, ma anche operai metalmeccanici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il ministero della giustizia ha pubblicato il regolamento formativo per i commercialisti

L'alta formazione è cumulabile I crediti acquisiti saranno utili per 2 trienni consecutivi

DI GABRIELE VENTURA

Al via la nuova formazione continua dei commercialisti. Il regolamento, approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 18 dicembre 2017, è stato infatti pubblicato sul Bollettino ufficiale del ministero della giustizia del 31 dicembre ed è entrato in vigore il 1° gennaio scorso. Tra le novità, la regolamentazione dell'alta formazione: i crediti acquisiti mediante la partecipazione ai corsi realizzati dalle Scuole di alta formazione possono essere riportati nel computo di quelli dovuti per assolvere l'obbligo formativo triennale, senza la necessità di dover conseguire i 20 crediti formativi minimi annuali obbligatori. Inoltre, i crediti formativi acquisiti nei corsi delle Saf possono essere utilizzati per l'assolvimento dell'obbligo formativo per due trienni consecutivi e, nel caso in cui nel primo triennio il commercialista acquisisca un numero maggiore di cre-

diti, quelli eccedenti possono essere utilizzati nel triennio successivo. Il commercialista è però tenuto a frequentare il corso o il modulo organizzato dalle Saf per almeno l'80% delle ore. In caso contrario, i crediti formativi acquisiti saranno attribuiti in base al numero di ore di corso o modulo effettivamente svolte. Il nuovo regolamento contiene inoltre una tabella con le attività formative particolari, con i crediti attribuiti e i limiti massimi annuali. Per esempio, per relazioni agli eventi formativi approvati dal Consiglio nazionale, ogni ora equivale a tre crediti per un massimo di 15; per le pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell'elenco delle

materie oggetto delle attività formative, sono attribuiti tre crediti per ogni articolo di almeno 3.500 battute e cinque per la pubblicazione di ogni libro, con limite massimo a 15 crediti. Per le docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell'elenco delle materie oggetto delle attività formative sono attribuiti quattro crediti con limite a dieci crediti. Rientra nelle attività formative particolari anche la partecipazione a gruppi di studio e di lavoro del Consiglio nazionale, degli ordini territoriali e delle loro fondazioni: ogni riunione vale due crediti per un massimo di 16. Infine, il regolamento prevede l'equipollenza tra la formazione professionale continua dei commercialisti e i corsi di formazione iniziale e l'aggiornamento biennale nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore. I corsi, per essere equipollenti, devono avere una durata non inferiore alle 12 ore.

La nuova formazione dei commercialisti

Scuole di alta formazione	<ul style="list-style-type: none">- I crediti derivanti da corsi di alta formazione rientrano nel computo di quelli necessari per la formazione continua senza obbligo dei 20 crediti annuali- I crediti Saf possono essere utilizzati per l'assolvimento dell'obbligo formativo di due trienni consecutivi- I crediti eccedenti potranno essere utilizzati per l'assolvimento dell'obbligo formativo del triennio successivo- Le disposizioni sui crediti conseguiti nelle Saf trovano applicazione solo se la partecipazione non è inferiore all'80% delle ore. Altrimenti crediti attribuiti in base al numero di ore svolte
Crediti formativi per triennio	90
Crediti formativi minimi per anno	20

